Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

LETTERA CIRCOLARE

prot. n° NS 2511/4113 sott. 1 **Roma, 8/06/1995**

OGGETTO: Impianti di distribuzione carburanti con colonnine allestite con dispositivo di recupero dei vapori

E' noto che le colonnine di erogazione degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, devono essere di tipo approvato dal Ministero dell'Interno ai sensi del titolo I, punto XVII, del D.M. 31 luglio 1934.

Risulta, peraltro, che negli ultimi tempi, da parte dei titolari di impianti di distribuzione si è provveduto ad installare, sugli erogatori conformi all'approvazione ministeriale, **dispositivi** finalizzati al recupero di sostanze gassose emesse in fase di rifornimento.

Appare evidente che a seguito di tale accorgimento le apparecchiature in questione non conservano più la conformità ai corrispondenti prototipi che, a suo tempo, sono stati sottoposti alle prove di laboratorio per controllarne la sicurezza dal punto di vista della prevenzione incendi.

Tanto premesso e nella considerazione che le iniziative di cui sopra appaiono finalizzate esclusivamente all'ottemperanza alle disposizioni di cui al titolo VII del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n° 626 "*Protezione da agenti cancerogeni*" (artt. 60 segg.), con conseguente esclusione di qualsiasi intenzione volta ad eludere la vigente normativa di prevenzione incendi, si è del parere che – al fine di evitare la dismissione dell'esercizio di distribuzione di carburante per mancata approvazione delle colonnine dotate del dispositivo di cui sopra – le SS.LL. possano consentire la prosecuzione dell'attività a condizione che:

1. le colonnine di cui trattasi siano comunque in possesso di approvazione di tipo;
2. il dispositivo aggiuntivo per il recupero dei vapori sia conforme alle norme di sicurezza di cui al DM 31/07/1934 (caratteristiche dell'impianto elettrico in linea con la Legge 1/3/1968 n° 186 etc.)
3. il complesso delle colonnine corredate dal dispositivo 2) garantisca il rispetto delle norme di sicurezza di cui al DM 31/07/1934.

Quanto sopra in attesa che questo Ministero, al termine delle sperimentazione in atto presso il laboratorio del CSE, emetta le approvazioni di tipo corrispondenti.

Si rende comunque noto che con provv. n° 15316 dell'8 ottobre 1992 questo Ministero ha già rilasciato approvazione di tipo relativa al dispositivo atto a consentire il recupero dei vapori di carburante, emessi in fase di erogazione, da installare nei distributori stradali di carburanti della stessa società produttrice.

IL DIRETTORE GENERALE
(CORBO)